

G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO società cooperativa

Sede legale: PZZA UMBERTO I N.9 MONTECHIARO D'ASTI (AT)

Iscritta al Registro Imprese di ASTI

C.F. e numero iscrizione 01150930053

Iscritta al R.E.A. di ASTI n. 81808

Partita IVA: 01150930053

Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A119805

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DEL 21 GIUGNO 2021

II CONVOCAZIONE

Il giorno **21 Giugno 2021**, alle ore **17,00**, presso l'aula magna di Uni-Astiss Polo Universitario Asti Studi Superiori "Rita Levi Montalcini" sita in Asti, Piazzale Fabrizio de André, al fine di rispettare le norme sul distanziamento sociale, si è riunita l'Assemblea dei Soci del G.A.L. Basso Monferrato Astigiano, essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 18 giugno 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione bilancio d'esercizio 2020 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- Relazione dell'Organo di controllo;
- Proposta adeguamento dello Statuto sociale;
- Approvazione Regolamento interno e Regolamento disciplinante la designazione dei membri del consiglio di amministrazione;
- Riduzione misura cofinanziamento;
- Comunicazioni del Presidente;
- Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sacco Mario il quale, constatata che sono presenti, oltre a se medesimo, i seguenti amministratori:

Campia Roberto, Franco Luigi, Gotta Claudio, Murgia Antonello, Baravalle Maria Grazia, Migliasso Davide, Ormea Elsa e Lavagno Paolo.

Verificano le presenze e le deleghe le signore Patrizia Bosticco e Federica Laino. Sono presenti in proprio n. 58 soci e n.17 per delega, come risultante da modello firme in allegato.

Sono altresì presenti il Revisore Legale Dott. Colombo Franco ed il responsabile dei

servizi amministrativi di Unionlink Srl, Dott. Amberti Filippo.

Per consenso unanime dei presenti assume la presidenza il Sig. MARIO SACCO e viene chiamato a fungere da segretario il dott. FILIPPO AMBERTI che accetta.

Il Presidente dichiara regolarmente convocata e costituita la presente assemblea e validamente deliberante, sulle materie all'ordine del giorno. Tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente introduce il **primo e secondo punto** all'ordine del giorno evidenziando la necessità di approvare il bilancio dell'esercizio 2020, cedendo la parola al Dott. Amberti Filippo, il quale illustra il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, così come anticipato ai soci.

L'assemblea prende atto che nella relazione del Consiglio di Amministrazione in sede di redazione di nota integrativa sono state fornite dettagliate informazioni sul conseguimento dello scopo statutario, così come sui punti che hanno caratterizzato la mutualità prevalente.

Il Presidente dopo aver richiesto eventuali interventi dei soci, chiede l'approvazione del Bilancio; viene aperta la discussione e la successiva votazione, nella quale il Comune di Cerreto, dichiara il voto contrario, senza giustificazione.

Segue, da parte del Dott. Colombo Franco, la lettura della relazione redatta in qualità di Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39.

L'assemblea, a mezzo di voti espressi peralzata di mano con prova e controprova, approva pertanto con il voto contrario del Comune di Cerreto, e con il voto favorevole di tutti gli aventi diritto, il progetto Bilancio dell'esercizio 2020 deliberando di destinare l'avanzo d'esercizio di Euro 52.966,00, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella Nota Integrativa ovvero nel seguente modo:

- 30% al fondo di riserva legale, indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 L. 904/77
- 3% ai fondi mutualistici (art.11, 59/92)
- Il residuo al fondo di riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 904/77.

Il presidente chiede all'Assemblea di passare subito al **quinto punto** all'ordine del giorno lasciando ampio spazio per il terzo e quarto punto.

il Presidente, in considerazione degli ottimi risultati economici raggiunti evidenziati in bilancio, propone la riduzione della misura del cofinanziamento a carico dei comuni. Si apre la discussione, rispetto alla quale:

- Si dichiarano contrari i Comuni di Cerreto e Ferrere
- Si dichiarano astenuti i Comuni di Baldichieri, Villafranca, Piea, Valfenera (con deleghe di Villanova e Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato), Montafia, San Martino Alfieri, Portacomaro (con delega di Gente e Paesi), Cunico, Cortazzone, Associazione BMA (con delega di Casa degli Alfieri), Cellarengo e Moransengo.

Con il voto favorevole di tutti gli altri soci aventi diritto al voto, l'Assemblea delibera di procedere alla diminuzione del cofinanziamento nella misura del 50% per l'anno 2021.

Proseguendo nella trattazione **del terzo e quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente ripercorre le valutazioni in merito alla necessità di adeguare lo Statuto sociale ed i Regolamenti interni, rispetto ai quali il Consiglio si è adoperato - nonostante i difficili mesi pregressi per via della pandemia da Covid-19 - a predisporre bozze che sono state anticipate ai soci.

Obiettivo principale delle revisioni proposte, ricorda Sacco, rimangono quelle di permettere un maggiore livello di rappresentatività, garantendo altresì la conformità alle disposizioni di legge ed alle norme in vigore, ponendo tuttavia l'attenzione al delicato tema della composizione societaria rispetto alla partecipazione pubblica. A questo proposito, invita, con collegamento video L'Avvocato Giuseppe, esperto della materia, ad esporre ai soci una esauriente relazione effettuata a seguito dell'analisi delle bozze di Statuto e Regolamento sottoposto che si allega alla presente:

1) Il GAL Basso Monferrato Astigiano può essere qualificato come 'ente di diritto privato in controllo pubblico', ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett. c) del D.LGS. 8/4/2013 n. 39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi e, pertanto, astrattamente soggetto alle sue disposizioni ed, in particolare, per quel che interessa in questa sede, a quella dell'art. 7 comma 2 che testualmente recita: " A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della Provincia, del Comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15 mila abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, nella stessa Regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, ... non possono essere conferiti: ... lett. d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione", con le conseguenze sanzionatorie di cui agli artt. 15 e seguenti. Il vostro GAL è strutturato in forma societaria cooperativa, in cui sono presenti ben 104 soci pubblici e 20 soci privati. Ora, è vero che la parte privata detiene quasi il 90% delle quote mentre quella pubblica solo poco più del 10%, ciò che giustifica senz'altro un CDA a maggioranza privata, comprensiva dell'indicazione presidenziale, ma - come ben chiarisce l'art. 22 comma 2 dello Statuto sociale - ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto e, dunque, la maggioranza pubblica è schiacciante ed idonea non solo a deliberare la nomina e revoca degli amministratori ed i regolamenti interni in sede ordinaria, ma ha pure il pieno controllo di ogni deliberazione in sede straordinaria, come è dettagliatamente previsto dal tenore degli artt. 20-23 dello Statuto. La delibera n. 859 del 25/9/2019 di ANAC, nel chiarire che la definizione di 'ente di diritto privato in controllo pubblico' ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi è contenuta nell'art. 1 D.LGS. 39/2013, ribadisce inequivocabilmente che l'Autorità considera la partecipazione pubblica maggioritaria in Assemblea quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, mentre la società interessata a rappresentare l'assenza del controllo pubblico è tenuta a dimostrare, tra l'altro, l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria. Nel nostro caso, la maggioranza pubblica - per le regole tipiche della società cooperativa - non solo nomina e revoca gli amministratori ed assume ogni deliberazione utile in sede ordinaria, ma controlla - per la sua estesa ampiezza - anche l'Assemblea straordinaria, le cui deliberazioni mai potrebbero essere approvate senza il concorso rilevante e determinante dei soci pubblici. E' vero che il CDA è composto maggioritariamente dai privati, ma detta maggioranza appare minima ed, in ogni caso, l'influenza dei privati sulle decisioni ed andamento sociale è limitata anche a causa dell'assenza

in atti di un 'patto di sindacato' tra di essi, senza contare che la loro stessa nomina e revoca appare saldamente nelle mani della volontà della maggioranza assembleare (ordinaria) pubblica.

2) Un conto, tuttavia, è sostenere che, in astratto, siano applicabili al vostro GAL le disposizioni legislative in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.LGS. 39/2013, tutto un altro è, invece, sostenere che esse si applichino senz'altro in concreto nel nostro caso od escludere, comunque, che se ne possa andare esenti assumendo qualche idoneo accorgimento tecnico-giuridico. Infatti, perchè sussista l'inconferibilità per i Sindaci interessati alla nomina nel CDA del GAL, ai sensi del citato art. 7 comma 2, è necessario - tra gli altri presupposti - che l'incarico 'di atterraggio' nell'ente di diritto privato in controllo pubblico' di interesse abbia ad oggetto un ente in controllo pubblico da parte di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15 mila abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, nella logica del principio di stretta interpretazione delle norme su inconferibilità ed incompatibilità, che per loro natura rivestono carattere eccezionale. Ora, scorrendo l'elenco dei soci pubblici del vostro GAL, non vedo, innanzitutto, la presenza della Provincia di Asti, e poi neppure la presenza di Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti o - a quanto mi risulti - di Comunità collinari con la medesima popolazione sopra i 15 mila abitanti, che esercitino il controllo pubblico sul GAL stesso, nè potrebbe essere considerata una forma associativa tra Comuni l'ATL Langhe Monferrato e Roero, postochè trattasi di società consortile ampiamente partecipata dai privati per gli scopi sociali ivi configurati.

3) Mi sentirei, in ogni caso, di suggerire - a scanso di equivoci - l'attivazione di un prudente accorgimento a cura dei soci pubblici in sede di voto assembleare per la nomina degli amministratori del CDA del GAL, con ovvia esclusione per le altre deliberazioni previste nell'o.d.g. dell'assemblea ordinaria già convocata. Infatti, l'art. 7 del D.LGS. 39/2013, nel valutare l'inconferibilità fa espresso riferimento all'ente che conferisce l'incarico: nel nostro caso, l'inconferibilità sussisterà eventualmente solo in relazione a coloro (Sindaci) che saranno nominati dai rispettivi Comuni di appartenenza, poichè sono gli stessi Comuni, in quanto soci, a conferire l'incarico. Vale la pena, incidentalmente, osservare che ANAC ha sottolineato come l'inconferibilità (se mai esistente realmente) sussista anche nell'ipotesi in cui la nomina venga effettuata dall'assemblea della società interessata, e non solo direttamente dall'amministrazione locale in questione con proprio ed autonomo atto diretto di nomina. Ne consegue che, in relazione all'amplissima ed articolatissima maggioranza pubblica esistente nel vostro GAL, per scongiurare il problema di un'ipotetica inconferibilità, i Comuni interessati (ed anche le Comunità collinari - quali forme associative tra Comuni - nelle quali gli stessi Sindaci nominandi ricoprono cariche politico-amministrative) non possano esprimere un voto favorevole ai loro rappresentanti (Sindaci) nell'assemblea di conferimento dell'incarico. Anzi, essi si devono astenere, nel senso di non partecipare al voto, uscendo dall'assemblea in blocco e contestualmente tutti i Comuni e Comunità collinari interessati alla nomina del Sindaco nel CDA, anche allo scopo di evitare una situazione nella quale, attraverso un gioco di successive astensioni, ciascun comune (o Comunità collinare) non partecipi alla nomina del proprio rappresentante in CDA, che venga comunque con votazioni successive eletto dagli altri, ciò che potrebbe apparire in astratto come la creazione di un inammissibile meccanismo in frode alla legge.

4) Quanto al 'Regolamento disciplinante la designazione dei membri del consiglio di amministrazione', mi pare che il testo sia assolutamente condivisibile, sia in quanto la sua adozione sarebbe anche funzionale a motivare opportunamente la scelta di un Organo amministrativo collegiale in luogo dell'Amministratore Unico, così come previsto dal D.LGS. 175/2016 (Legge Madia) all'art. 11 comma 2 in materia di Società a partecipazione pubblica, sia nella parte in cui - per ragioni di gestione e struttura societaria e di prevenzione di potenziali conflitti di interesse e di imparzialità amministrativa - viene escluso che possa rivestire la carica di presidente del CDA un Sindaco di Comune appartenente alla compagine sociale del GAL. Solo farei un paio di modifiche od integrazioni: A) nella parte concernente il criterio di maggiore rappresentatività ed in seno all'ultima alinea, sostituirei all'espressione "abbastanza omogenee", riferita alle sette zone di ripartizione del territorio, espressione colloquiale ed eccessivamente atecnica dal punto di vista giuridico lessicale, l'espressione "per quanto possibile, omogenee"; B) nel penultimo comma, concernente l'incompatibilità ed ineleggibilità, aggiungerei il seguente periodo: " Devono essere altresì osservate le disposizioni, per quanto applicabili, di cui al D.LGS. 8/4/2013 n. 39 s.m.i. in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico".

5) Rimarrebbe, infine, da valutare se, alla luce dell'art. 11 comma 4 del D.LGS. 175/2016 in materia di Società a partecipazione pubblica, debba essere rispettato il principio di equilibrio di genere previsto dalla L. 12/7/2011 n. 120 all'art. 3 comma 2. In effetti, il successivo Regolamento di attuazione (DPR. 30/11/2012 n. 251), concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società non quotate e controllate da pubbliche amministrazioni, prevederebbe che la nomina del CDA debba essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato (uomini o donne, non importa) ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo interessato, essendo bastevole che per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato sia pari ad almeno un quinto di quel numero. Dunque, se per la prima volta il GAL Basso Monferrato Astigiano applicasse dette disposizioni, potrebbe ritenersi sufficiente la quota di un quinto.

Seguono gli intervenenti :

- Del Sindaco di Baldichieri Gianluca Forno
- Del Sindaco di Valfenera, nonché Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco
- Del Sindaco di San Martino Alfieri Andrea Gamba
- Del Presidente dell'Associazione BMA Elisabetta Serra
- Del sindaco di Portacomaro Alessandro Bagliano
- Del Sindaco di Settime Pierluigi Musso

Riprende la parola Sacco che invita il dottor Rossetto a dare riscontro alle argomentazioni emerse.

L'assemblea unanime si riserva la facoltà di approfondire ulteriormente i temi trattati, dando mandato al Consiglio di Amministrazione allargato ai rappresentanti dei comuni delle aeree provvisorie così come proposte dal CDA e da una rappresentanza dei soci privati per definire la bozza di Statuto e di Regolamento da portare in approvazione di una prossima assemblea.

Il **sesto punto** risulta discusso nei precedenti.

In assenza di varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 19:15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Mario Sacco

Il segretario
Filippo Amberti